Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Martedì, 17 aprile — Numero 90

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno	L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* - Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1º d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) *della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 772, che aumenta il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio 1922-923 dal Ministero dell'interno per i collocamenti a riposo d'autorità.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1922-23 dal Ministero dell'interno, per i collocamenti a riposo d'autorità, è aumentato della somma di lire centocinquantamila (L. 150.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 775, che approva eccedenze di pagamenti verificatesi in conto residui su capitoli degli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, della giustizia e degli affari di culto e del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1920-921.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze di pagamenti risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1920-921, sui residui di taluni capitoli, nella complessiva somma di L. 17.839,08, ripartita fra i Ministeri ed i capitoli descritti nella tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA delle eccedenze di pagamenti verificatesi nel conto dei residui dell'esercizio finanziario 1920-21.

Ministero del tesoro:	
Cap. n. 333-*bis*. Spese d'impianto degli uffici e loro arredamento (Assistenza militare e pensioni di guerra)	12.000 —
Ministero della giustizia e degli affari di culto:	
Cap. n. 23. Magistrature giudiziarie e tribunale delle acque pubbliche - Spese d'ufficio (Spese fisse)	3.733 59
Ministero per il lavoro e la previdenza sociale:	
Cap. n. 21. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per la esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro	2.105 49
	17.839 08

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze
DE STEFANI.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 779, che approva maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1920-921.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n 1820;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la maggiore assegnazione di L. 161.565,05 inscritta al capitolo n. 46: « Saldo degli impegni per spese residue verificatesi sul capitolo n. 19: « Magistrature giudiziarie - personale - stipendi ed indennità fisse », dello stato di previsione della spesa del 1919-920 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1920-921.

Art. 2.

E' approvata la maggiore assegnazione di lire 498.838,12 inscritte al capitolo n. 47 « Saldo degli impegni di spese residue verificatesi sul capitolo n. 20 », « Cancellerie e segreterie giudiziarie - personale, stipendi e indennità fisse » dello stato di previsione della spesa del 1919-920 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — OVIGLIO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 377, che estende ad alcuni territori delle provincie di Reggio Emilia e Modena soggetti a bonifica idraulica, le disposizioni delle leggi per il bonificamento dell'agro romano.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro Romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano;

Visto il Regio decreto-legge 28 novembre 1919, numero 2405;

Visti gli articoli 25 e 26 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, che reca provvedimenti contro la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi Ministri dei lavori pubblici e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 del Testo Unico 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e quelle dell'articolo 2 del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2297, sono estese ai seguenti territori delle provincie di Reggio Emilia e Modena soggetti a bonifica idraulica:

Parte del Comprensorio di bonifica in destra di Parmigiana Moglia per una superficie di circa ettari 4600 limitata come in appresso:

a) nei Comuni di Guastalla, Reggiolo, Novellare e Fabbrico:

Cavo Fiuma, Ponte Delfina, Strada Zucchiere, Strada di Confine, Riviera Spalletti, Cavo Alessandrina, Comunale Novellara-Guastalla, Scolo Bacchiona, Ronca, Argine della Ronca, Canale dei Mulini, Fosso Mantovana, Carraia di Mezzo della Battistona Alta, Argine divisorio della Battistona, Carraia Ponte Testa, Fosso Nuovo, Fosso Sud dei Pianoni, Fosso Campagnola, Argine sud dei Bacini, Cavo Barbanta, Parmigiana Moglia (Canale dei Mulini), Cavo Fiuma;

b) Nei Comuni di Carpi, Rio Saliceto e Fabbrico:

Cantonazzo, Fossa Raso, Cavo Bondione, Strada della Bernolda, Argine della Marrana, Cavo Rio, Traversale dell'Albugato, Canale di Migliarina, Cantonazzo;

c) Nei Comuni di Carpi e Novi:

Colatore Cavone, Ferrovia Modena Mantova, Strada della Bruciata, Rosellina, Stradone dei Ladri, Carraia dell'Emilia, Canale di Carpi, Strada della Colomba, Strada dei Cavi, Lama Pappacina, Ponte Tagliana, Provinciale Novi-Concordia, Ponte della Dannata, Colatore Cavone;

d) Nei Comuni di Carpi e Soliera:

Fossa Serraglio, Cavo Lama, Diversivo Gherardo, Confine con il Comune di Soliera, Cavo Gherardo, Fossa Serraglio.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

G. DE CAPITANI D'ARZAGO
CAVAZZONI
CARNAZZA.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 756, che sopprime la Commissione istituita dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, convertito nella legge 9 luglio 1922, n. 963, per la integrazione dei bilanci degli Enti locali delle regioni già invase dal nemico o sgombrate a causa della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, convertito nella legge 9 luglio 1922, n. 963;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri delle finanze e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione istituita a' sensi dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, per l'assegnazione delle somme necessarie al pareggio de

bilanci degli Enti locali delle regioni già invase dal nemico o sgombrate a causa della guerra, per gli esercizi dal 1919 al 1921, è soppressa.

Le assegnazioni, che ancora rimarranno a farsi delle somme necessarie al pareggio dei bilanci suddetti, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di accordo col Ministro delle finanze.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GIURIATI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 764, integrativo del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71 che istituisce presso il Ministero delle poste e dei telegrafi una Commissione consultiva tecnico-legale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71, che istituisce presso il Ministero delle poste e dei telegrafi una Commissione consultiva tecnico-legale chiamata ad esprimere il proprio parere sugli affari riflettenti l'Amministrazione medesima;

Ritenuta la necessità di apportare alcune aggiunte al decreto suddetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quelli della marina e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai componenti la Commissione consultiva tecnico-legale istituita con R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71, sono aggiunti:

a) un membro, annualmente designato dal Ministro della guerra, e due membri, annualmente designati dal Ministro della marina, i quali tutti interverranno per gli affari inerenti ai servizi radiotelegrafici fino a quando la Direzione tecnica dei servizi stessi rimarrà alla dipendenza del Ministero della marina suddetto;

b) due membri supplenti col grado di capo divisione nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per sostituire, in caso di assenza o di momentaneo impedimento, i direttori generali e i capi divisione della Amministrazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — THAON DI REVEL — DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 765, che autorizza il Ministero delle poste e dei telegrafi a stipulare con la Cassa nazionale di assicurazioni per gli infortuni degli operai sul lavoro, apposite convenzioni allo scopo di indennizzare il personale postale viaggiante ed i guardafili telegrafici e telefonici nella eventualità di sinistri derivanti dallo adempimento delle loro speciali attribuzioni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n 1601;

Visto il R decreto 8 marzo 1923, n. 633;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi è autorizzato a stipulare con la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, apposite convenzioni allo scopo di indennizzare il personale postale viaggiante, ed i guardafili telegrafici e telefonici nella eventualità di sinistri derivanti dallo adempimento delle loro speciali attribuzioni.

Art. 2.

Saranno apportate le necessarie modifiche alla intestazione dei capitoli del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, ai quali faranno carico i relativi premi di assicurazione.

Art. 3.

E' abrogato il R. decreto-legge n. 1334 del 19 settembre 1921, concernente il trattamento da farsi nei casi d'infortunio al personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 marzo 1923, n. 767, che modifica alcuni articoli del regolamento, approvato con R. D. n. 660 del 29 novembre 1906 per l'uso del carburo di calcio e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1904, n. 278;

Visto il regolamento per l'uso del carburo di calcio e dell'acetilene, approvato con R. D. 29 novembre 1906, n. 660;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col Nostro Ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 30, 31 (n. 5), 32, 34, 35 (2° comma) e 40 (n. 4) del regolamento approvato con R. decreto 29 novembre 1906, n. 660, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

« Art. 30. — Per gli effetti delle disposizioni contenute nel presente regolamento gli impianti ad acetilene si distinguono, in base alla capacità del gasometro, nelle seguenti categorie:

a) impianti con gasometro della capacità inferiore a litri 200;

b) impianti con gasometro della capacità di litri 200 a 1000;

c) impianti con gasometro della capacità superiore a litri 1000 e fino a litri 4000;

d) impianti con gasometro della capacità superiore a litri 4000.

Per gli apparecchi, che non hanno gasometro separato, si considera la capacità della campana del gasometro ».

Art. 31 — 5° I raccordi in *caoutchouc* fra il generatore, il gasometro e la tubazione sono assolutamente vietati per gli impianti della cat. *b*), *c*) e *d*) di cui all'art. 30 ».

Art. 32. — 3° Essere al sicuro dal fuoco e, per gli impianti delle categorie *b*), *c*) e *d*), avere le porte, che si aprano verso l'esterno ».

Art. 33. — Oltre le condizioni generali, contenute nei precedenti articoli, debbono essere osservate le disposizioni che seguono:

Gli impianti della categoria *b*), di cui all'art. 30 del presente regolamento, non possono essere collocati in camere abitualmente abitate, ma in ambienti accessori.

Gli impianti della categoria *c*) debbono essere collocati in locali esclusivamente a ciò destinati e lontani almeno 5 metri da ambienti abitati, se il gasometro sia di capacità non superiore a 2000 litri di gas, e lontani almeno 10 metri, se il gasometro sia di capacità compresa tra 2000 e 4000 litri.

Gli impianti della categoria *d*) devono essere lontani almeno 15 metri dal più vicino luogo abitato.

Tali distanze possono essere ridotte, quando ciò sia necessariamente richiesto dalle condizioni dei luoghi, salvo ad attuare quelle maggiori cautele, che potranno essere richieste in conseguenza dall'autorità preposta alla vigilanza ».

« Art. 34. — Per l'uso degli impianti della categoria *a*), di cui all'art. 30, non occorre alcuna denuncia o concessione o licenza ».

« Art. 35, § 2°. — Nella denuncia deve essere indicata ed esattamente descritta la località, ove sorge l'impianto, la specie dell'apparecchio generatore dell'acetilene, la capacità del gasometro, la quantità massima (in chilogrammi) di carburo di calcio consumata in ciascun giorno ».

« Art. 40, § 4°. — La indicazione della quantità massima di carburo di calcio, consumata in un giorno (in chilogrammi) e della quantità (in litri) di acetilene, che il gasometro può contenere.

La detta autorità rilascia la prescritta autorizzazione con le stesse norme degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 »

Art. 2.

All'art. 31 del regolamento, approvato con R. decreto 29 novembre 1906, n. 660, è aggiunta col n. 9 la seguente disposizione:

« Art. 31, § 9°. — Sulla condotta di ogni apparecchio di utilizzazione e precisamente tra il rubinetto di presa o l'orificio di erogazione deve essere inserito un dispositivo di sicurezza facilmente controllabile, che impedisca i ritorni di fiamma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 759, che autorizza il governatore della Tripolitania ad istituire una Cassa di risparmio per l'esercizio del credito agrario in quella colonia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il governatore della Tripolitania è autorizzato a istituire in quella Colonia una Cassa di risparmio, la quale abbia come principale finalità la erogazione dei fondi a sua disposizione in operazioni di credito agrario fondiario.

Il governatore è a tale scopo autorizzato a emanare tutti indistintamente i provvedimenti che sono necessari per la creazione e organizzazione del detto Istituto, e per la disciplina del suo funzionamento, prendendo per base i principî che regolano, nel Regno, gli Enti analoghi, con lo adattamento che crederà opportuno alle esigenze generali del Paese e a quelle particolari delle finalità da conseguire

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 770, che estende nella Tripolitania e nella Cirenaica le disposizioni del R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, sulla istituzione di una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, col quale è istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Vista la legge 6 luglio 1912, n 749, e il R decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n 289;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese in quanto applicabili, nella Tripolitania e nella Cirenaica, le disposizioni di cui al R decreto 14 gennaio 1923, n. 31, col quale è istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO

Scioglimento di Consigli comunali e proroga di poteri.

Relazione di Sua Eccellenza il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in adienza del 25 gennaio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Licodia Eubea (Catania).

SIRE!

Contro l'Amministrazione di Licodia Eubea serpeggiava da tempo fra la popolazione un vivo malcontento, che a mano a mano accentuatosi, culminò nella occupazione della sede municipale, effettuata dagli avversari nei primi giorni dello scorso novembre.

Reinsediata l'Amministrazione, il prefetto dispose un'inchiesta che mise in luce gravi irregolarità, deficenza e partigianeria del funzionamento della civica azienda.

Non ostante il considerevole inasprimento dei tributi locali, i pubblici servizi obbligatori (illuminazione, polizia stradale, assistenza sanitaria, istruzione pubblica, ecc.) risultarono in deplorevole abbandono, mentre somme cospicue erano state impegnate per spese facoltative, che più facilmente consentivano atti di favoritismo a vantaggio degli amici dell'Amministrazione.

Gli uffici municipali erano in disordine, non si curava l'osservanza delle più elementari norme di contabilità nella gestione dei servizi in economia e nella emissione dei mandati, gravi abusi furono accertati nell'esecuzione di opere pubbliche, nella ripartizione degli oneri tributari come nella concessione dei terreni municipali.

In vista dei risultati dell'inchiesta e dell'ostilità della popolazione, avendo l'Amministrazione rassegnato le dimissioni, il prefetto ha dovuto affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

La persistente tensione degli animi e la necessità che l'Amministrazione straordinaria disponga di poteri adeguati per provvedere efficacemente al riordinamento della civica azienda, rendono, però, indispensabile un più radicale provvedimento e perciò con lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma augusta di Vostra Maestà si fa luogo allo scioglimento del Consiglio ed alla conseguente nomina di un commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Licodia Eubea, in provincia di Catania, è sciolto.

Art 2

Il sig Tornabene dott. Gaetano, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 gennaio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gualtieri (Reggio Emilia).

SIRE!

A causa di dissensi, che dividevano la compagine della maggioranza ed anche del mutato atteggiamento dell'opinione pubblica in seguito ai recenti avvenimenti politici, 14 consiglieri del comune di Gualtieri, sui 20 assegnati per legge, hanno rassegnato il mandato, per cui il prefetto, riuscito vano ogni tentativo per comporre la crisi, dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non ravvisandosi conveniente indi e subito le elezioni per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, nè potendosi protrarre a tempo indeterminato la gestione del commissario prefettizio, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Achille Casolari è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 25 febbraio 1923, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Pescara (Chieti)

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Pescara, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non consentendo, d'altra parte, le condizioni attuali di indire subito le elezioni per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 7 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pescara, in provincia di Chieti;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pescara, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'8 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Bassano Veneto (Vicenza).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Bassano per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e ravvisandosi d'altra parte l'opportunità, attese le condizioni dei partiti locali, di rimandare ancora per qualche tempo le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 3 dicembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Bassano, in provincia di Vicenza;

Veduta la legge comunale e provinciale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bassano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 1° marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Barbaresco (Cuneo).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Barbaresco per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi conveniente, d'altra parte, attese le condizioni dell'ambiente locale, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 19 novembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Barbaresco, in provincia di Cuneo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Barbaresco è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale relativo alla conservazione del nuovo catasto nel distretto d'agenzia d'Imola, provincia di Bologna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 111 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, che permette di attivare per distretto d'agenzia tale conservazione nelle Provincie nelle quali le tariffe siano già definitive;

Ritenuta la opportunità di inizia e la conservazione del nuovo catasto nel distretto d'agenzia di Imola della provincia di Bologna;

DECRETA:

L'attivazione del nuovo catasto formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° maggio 1923 per i Comuni compresi nel distretto d'agenzia di Imola, e da tale data cesserà per i Comuni stessi la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 16 marzo 1923.

Il ministro
DE STEFANI.

Decreto Ministeriale concernente le norme per la importazione, durante l'anno 1923, delle patate da semina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 888, e il suo regolamento, approvato con D. L. 12 marzo 1916, n. 723;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1921, concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti destinati ad essere allevati o riprodotti;

Considerata la opportunità di consentire, temporaneamente e con opportune cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina, allo scopo di rinnovare la sementa;

Udito il parere della Sezione 1a del Consiglio per i servizi del Ministero per l'agricoltura;

DECRETA:

Art. 1.

Fermo restando il divieto di importazione di patate, di qualsiasi provenienza, sancito nell'art. 8, lett. *e*), del decreto Ministeriale 21 febbraio 1921, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 marzo 1921, n. 71, può essere consentita, in via eccezionale, per l'anno 1923, purchè sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate esclusivamente per uso di semina.

Art 2.

La facoltà di rilasciare permessi di importazione di patate da semina è delegata alla R. Stazione di patologia vegetale di Roma, la quale compirà gli opportuni accertamenti, consistenti nella visita e constatazione, nei paesi di origine, dello stato di sanità delle culture.

Art. 3.

I permessi di importazione potranno essere rilasciati soltanto agli Enti legalmente costituiti.

I detti Enti, che intendano importare patate da semina, dovranno inviare non più tardi del 15 maggio 1923, alla Stazione di patologia vegetale di Roma, domanda, in carta da bollo, nella quale dovrà chiaramente indicarsi la Ditta estera presso la quale si intende acquistare le patate da semina, e dovrà precisarsi la località della coltivazione dalla quale saranno prelevate le partite da importare.

La domanda stessa dovrà, inoltre, contenere l'esplicita dichiarazione che l'Ente importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto, e le altre che saranno eventualmente dettate dalla R. Stazione di patologia vegetale di Roma, si obbliga al pagamento della relativa quota delle spese necessarie per gli accertamenti nei paesi di origine, di cui all'art. 2 (secondo il riparto documentato che ne farà la R. Stazione predetta), senza diritto a ripetere risarcimento di danni eventuali, da qualsiasi causa dipendenti.

Art. 4

La decisione in merito alla domanda di autorizzazione all'importazione, emessa dalla R. Stazione di patologia vegetale di Roma, è definitiva ed inappellabile.

Art. 5.

Le spedizioni di patate dai luoghi di origine dovranno essere accompagnate dalla autorizzazione, rilasciata dalla R. Stazione di patologia vegetale di Roma e i sacchi o gli altri recipienti, che le contengono, dovranno portare il piombo della R. Stazione suddetta.

Art. 6.

L'importazione avrà luogo per le dogane indicate dall'art. 1 del decreto Ministeriale 21 febbraio 1921.

Art. 7.

Le contravvenzioni alle disposizioni, contenute nel presente decreto, saranno punite ai sensi dell'art. 8 della legge 26 giugno 1913, n. 888, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite per le infrazioni al Codice penale e delle sanzioni stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nel presente decreto andranno in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 10 aprile 1923.

Il Ministro
DE CAPITANI D'ARZAGO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

***Smarrimento* di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 34).**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3561 — **Data della ricevuta**: 29 gennaio 1923 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Direzione generale del Debito pubblico — **Intestazione della ricevuta**: Girelli Eusebio fu Serafino — **Titoli del Debito pubblico**: **nominativi** 1 — **Ammontare della rendita** L. 20 — **Consolidato** 5 °/₀ — **Decorrenza** 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 115 — **Data della ricevuta**: 25 settembre 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: **Intendenza di finanza di Cremona** — **Intestazione della ricevuta** Mancini Antonio fu Ambrogio — **Titoli di debito pubblico**: **al portatore** 10 - **Ammontare della rendita** L. 165 — **Consolidato** 5 0/0 — **Decorrenza** 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 aprile 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 14 aprile 1923

	Media		Media
Parigi	133 75	Dinari	—
Londra	93 61	Corone jugoslave	—
Svizzera	365 89	Belgio	116 22
Spagna	307 50	Olanda	7 80
Berlino	0.0975	Pesos oro	16 75
Vienna	0 02835	Pesos carta	7 37
Praga	60 40	New York	20 05

Oro 386 87

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	81 44	—
3.55 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	88 33	—

CONCORSI

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto-legge 10 novembre 1922, n. 1527;
Visto l'art. 5 del R. decreto 4 marzo 1923, n. 500;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1912, n. 78, modificato con R. decreto 24 dicembre 1922, n. 1806;

DETERMINA:

Art. 1.

È aperto presso questo Ministero, secondo l'unito programma, un concorso per esami a 5 posti di commissari consolari con lo stipendio iniziale di L. 6000 annue.

Art. 2.

Il concorso sarà regolato dalle norme del regolamento approvato col R. decreto 1° febbraio 1912, n. 78, modificato col R. decreto 24 dicembre 1922, n. 1806, e dalle norme generali vigenti a favore dei combattenti.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato ad un mese dalla data della pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 4.

I concorrenti, oltre che dall'avviso che a tempo debito sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, saranno individualmente informati dell'ammissione al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissata per gli esami

Art. 5.

Il D. M. 2 febbraio 1923 che indiceva un concorso per ragionieri nel Ministero degli affari esteri è abrogato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 30 marzo 1923.

MUSSOLINI.

PROGRAMMA

Aritmetica razionale ed algebra elementare

a) Aritmetica.

Teorica delle quattro operazioni sui numeri interi.

Teoremi fondamentali sulla divisibilità dei numeri interi; sui numeri primi; massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri.

Teorica delle frazioni ordinarie; riduzione delle frazioni ordinarie in decimali.

Numeri decimali periodici e loro frazioni generatrici.

Regola per l'estrazione della radice quadrata di numeri interi e frazionari.

Calcolo dei radicali; esponenti frazionari; proporzioni.

b) Algebra.

Generalità sul calcolo letterale e sulle formule algebriche.

Numeri negativi; addizione e sottrazione algebriche; moltiplicazione e divisione algebriche; quadrato d'un polinomio; cubo di un binomio e di un trinomio; radicali.

Frazioni algebriche; esponente nullo; esponenti negativi e frazionari.

Equazioni di primo grado ad una incognita; sistema di equazioni di 1° grado il cui numero delle incognite uguaglia quello delle equazioni; problemi di 1° grado.

Equazione generale di 2° grado ad una incognita; discussione delle soluzioni; relazione tra i coefficienti e le radici della equazione; equazioni riducibili al 1° e 2° grado; problemi di 2° grado.

Rapporto di due grandezze; proporzioni.

Progressioni per differenza e per quoziente.

Logaritmi; uso delle tavole; applicazioni.

Aritmetica commerciale e finanziaria

a) Aritmetica commerciale.

Nozioni generali: Azienda, computisteria.

Calcoli sulle merci e sulle monete: Misure, ragguagli.

Merci: prezzi, miscugli, adeguati; la compra-vendita.

Monete: alligazioni, ragguagli.

Interesse e sconto semplice: Interesse, concetto, metodi di calcolo e loro applicazioni, adeguati di tempo e di tassa; sconto commerciale e razionale; applicazioni.

Conti correnti nei loro diversi metodi.

Riparti: Teorica ed applicazioni.

Cambio: Concetto e calcoli generali; parità cambiarie; livellazioni, calcoli di cambio diretto e indiretto; arbitraggi e ordini di banca.

Fondi pubblici e privati: I debiti pubblici; quello italiano in particolare; calcoli relativi.

Le azioni e le obbligazioni: calcoli relativi, operazioni di borsa.

b) Aritmetica finanziaria.

Interesse composto; sconto composto; annualità; ammortamenti rendite; assicurazioni.

Ragioneria

a) *Ragioneria generale.*

L'Amministrazione economica: L'azienda in generale; soggetto; terzi; patrimonio.

Le funzioni amministrative: in generale, volizione, direzione, gestione, controllo.

Organi amministrativi: loro responsabilità; volitivi; direttivi; esecutivi.

Concetto, scopo, partizione della ragioneria.

Inventario: Concetto; varie specie; materia e forma; rinnovazione.

Preventivo: Concetto; specie; importanza nelle aziende pubbliche e private.

Bilanci di previsione: di guida e di freno; di cassa e di competenza: fabbisogni.

Classificazione di fatti e criteri di previsione.

Forma; esame; approvazione; rinnovazione.

Controllo contemporaneo ai fatti amministrativi: Vigilanza; creazione di interessi opposti; documenti ed automati.

Registrazione: Concetto e scopo.

Teorica del conto: oggetto e forma dei conti; apertura e chiusura; epilogo e svolgimento; i valori di conto.

Teorica del sistema: sistemi integri e parziali; il sistema del patrimonio; delle previsioni; degli impegni; dei beni altrui.

I metodi: scritture semplici; doppie; bilancianti. La partita semplice; il metodo camerale; la partita doppia; il giornale-mastro; la logismografia.

Il rendiconto: Generalità; conti degli agenti e dei consegnatari Rendiconti patrimoniali e finanziari. Forma; presentazione; approvazione.

b) Ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

Provincie e Comuni - Opere pie: Natura e costituzione di tali aziende; patrimonio; organi e funzioni dall'Amministrazione. Inventario. Bilancio. Controllo contemporaneo: servizio dell'entrata, della spesa, di tesoreria. Le registrazioni. Il rendiconto.

Contabilità di Stato

Generalità: Lo Stato e il controllo; concetto e definizione di contabilità di Stato; suo sviluppo in Italia; la legislazione italiana.

Organi e funzioni di controllo nell'Amministrazione statale: Il controllo esterno: pubblica opinione e stampa; il Parlamento; la Corte dei conti; il Consiglio di Stato.

Il controllo interno: ragioneria generale dello Stato; ragionerie centrali e provinciali; Consiglio dei ragionieri.

I beni dello Stato: Il demanio pubblico e il demanio fiscale.

Gli inventari dello Stato: Classificazione dalle attività e passività dello Stato: diversi inventari; criteri generali di valutazione.

Il bilancio dello Stato: Origine e concetto: il diritto di bilancio; definizione; il bilancio come legge.

Preparazione: l'iniziativa finanziaria; l'esercizio finanziario; le entrate e le spese, loro classificazione e valutazione. Bilancio di

competenza e di cassa. Fondi di riserva. Legge d'assestamento o tabella esplicativa.

Forma: Stati di previsioni; note di variazione; assestamento e tabella esplicativa, ripartizioni in articoli.

Voto del bilancio: presentazione al Parlamento; esame secondo i vari sistemi; conflitti parlamentari e rifiuto del bilancio. Voto dell'assestamento; maggiori assegnazioni; storni.

Esecuzione del bilancio; aumento costante dei bilanci; vicende del bilancio in Italia.

I contratti: Generalità; capitolati d'oneri; incanti e trattative private; servizi ad economia; collaudi.

Servizio dell'entrata: Generalità; accertamento; riscossione; versamento.

Servizio della spesa: Generalità; impegno; liquidazione; pagamento; mandati e norme relative.

Servizio di tesoreria e dei magazzini: Tesoreria centrale e tesorerie provinciali; gli agenti e i consegnatari.

Le scritture: Scritture elementari; norme del 1887; loro ordinamento per le entrate e le spese. Scritture complesse, ordinamento e vicende in Italia.

Il consuntivo: Preparazione; materia e forma, esame e voto.

Diritto pubblico

Il diritto pubblico e le sue principali partizioni:

A) Diritto costituzionale.

Concetto e forme dello Stato — Teoria della sovranità — Teoria delle forme di Governo — Ordinamento dei poteri pubblici — Fonti del diritto costituzionale italiano.

Il potere legislativo — La rappresentanza politica — Il diritto elettorale in genere, e il diritto elettorale italiano in specie — Procedura elettorale — Eleggibilità — Prerogative dei deputati — Funzioni della Camera — Procedura parlamentare — Il Senato: sua composizione: prerogative dei senatori — Funzioni del Senato.

Il potere esecutivo — Il capo dello Stato: sue prerogative e funzioni — Il Gabinetto: origine storica: caratteri odierni del Governo di gabinetto — La responsabilità ministeriale.

Il potere giudiziario — Garanzie dei magistrati — Cenni sull'ordinamento giudiziario italiano.

Il diritto di libertà individuale — Guarentigia e tutela — Principali forme del diritto di libertà: libertà personale, libertà spirituale, libertà di associazione, libertà economica.

B) Diritto amministrativo.

La pubblica amministrazione: generalità e concetti fondamentali.

L'organizzazione amministrativa — Principî generali — I pubblici funzionari.

Gli organi dell'Amministrazione centrale — I Ministeri — Corpi consultivi e di sindacato.

L'Amministrazione locale — Provincie e Comuni.

La difesa giurisdizionale verso la pubblica amministrazione — Ordinamento e funzioni della giustizia amministrativa.

L'amministrazione finanziaria — I Ministeri delle finanze e del tesoro e gli uffici dipendenti — Il demanio e il patrimonio privato degli Enti pubblici.

Cenni sommari sui principali rami della pubblica amministrazione: polizia di sicurezza, amministrazione sanitaria, amministrazione militare, scolastica, assistenza e beneficenza pubblica, ecc.

Diritto privato

Concetto e partizioni del diritto privato:

A) Diritto civile.

Le fonti del diritto civile italiano — Limiti della legge in ordine al tempo (retroattività) e allo spazio (diritto internazionale privato).

Le persone — Principio e fine della personalità — Stato e capacità: cittadinanza.

Il diritto di famiglia — Rapporti coniugali — Rapporti parentali — Tutela e cura.

I diritti reali — Distinzione dei beni — Possesso — Proprietà — Servitù — Garanzie reali.

I diritti d'obbligazione — Nozioni generali — Fonti — Dei contratti in particolare: requisiti, effetti, ecc. Nozione dei principali contratti.

Il diritto di successione ereditaria — Concetti generali — Successione legittima e testamentaria.

Cenni sommari sulla tutela dei diritti. — La prescrizione.

B) Diritto commerciale.

Le fonti del diritto commerciale italiano.

Gli atti di commercio.

Il soggetto dell'attività mercantile — Criteri che determinano la qualità di commerciante — Società commerciali — Agenti ausiliari.

L'oggetto dell'attività mercantile — Merci, derrate, danaro, titoli di credito, servizi, ecc. — Istituti che agevolano l'esercizio del commercio.

Le obbligazioni commerciali — Regole generali — Nozione dei principali contratti regolati dal codice di commercio.

Il commercio marittimo — Le navi e la loro nazionalità — Proprietà delle navi — Diritti reali sulla nave.

L'armatore — Il capitano — L'equipaggio.

Principali contratti relativi al commercio marittimo.

Nozioni generali intorno al fallimento e alla procedura relativa.

Scienza delle finanze

Nozioni generali: Teorie generali dei fenomeni finanziari; le spese e le entrate pubbliche in generale.

Spese dello Stato: Per la costituzione, la difesa, la giustizia, la sicurezza interna, l'istruzione e l'educazione, i lavori pubblici, la produzione, la pubblica assistenza.

Entrate ordinarie dello Stato: Demanio fiscale, tasse e pubbliche imprese.

Le imposte; teorie generali.

Imposte dirette. Imposte indirette. Imposte speciali.

Entrate straordinarie: Debiti pubblici. Entrate minori. Alienazioni di beni, riserve del tesoro e delle Banche, corso forzoso.

Bilancio dello Stato: (vedi Contabilità di Stato).

Economia politica

Nozioni generali: Concetto, limiti; leggi economiche e regole di condotta di affari privati e pubblici. I fenomeni economici. La ricchezza materiale; i servizi; i beni diretti; i beni istrumentali; il risparmio.

Produzione: Definizione della produttività; suoi fattori; organizzazione della produzione; progresso e limiti; produttività crescente e decrescente; l'impresa privata e pubblica.

Circolazione: Concetto; valore normale; corrente; di uso; di scambio; domanda e offerta; moneta; prezzo; variazioni nei prezzi; concorrenza; mercati organizzati; prezzi di dettaglio; monopoli; combinazioni. Il credito ed i suoi strumenti; le banche in particolare; commercio e trasporti.

Distribuzione: Concetto; la popolazione e teorie relative. Proprietà. Salario; interesse; rendita; profitto.

Le assicurazioni e gli Istituti di previdenza. Le cooperative.

Consumo: Concetto; relazioni con la produzione.

Storia.

La rivoluzione francese: sue cause; l'assemblea costituente e la legislativa (1789-1792) — La Convenzione nazionale; la repubblica e la prima guerra con le potenze alleate fino al trattato di Campoformio (1792-1797) — Nuova guerra colle potenze alleate fino al trattato di Luneville (1798-1801) — Consolati di Napoleone (1799-1804) — L'impero (1804) — Terza guerra colle potenze alleate fino alla pace di Presburgo (1805) — Quarta guerra colle potenze alleate fino al trattato di Tilsitt (1806-1807); blocco continentale — Intervento dei francesi in Spagna e guerra conseguente (1808-1813) — Quinta guerra colle potenze alleate fino al trattato di Schönbrunn (1809) — Sesta guerra colle potenze alleate; campagna di Russia (1812) — Settima guerra colle potenze alleate fino all'abdicazione di Napoleone (1813-1814); occupazione della Francia da parte degli alleati; prima pace di Parigi; restaurazione dei Borboni — Il Congresso di Vienna e la restaurazione europea — I cento giorni — Seconda pace di Parigi — La Santa Alleanza.

Condizioni dell'Italia durante la rivoluzione francese e l'impero: Assetto dell'Europa; governi dispotici e reazionari — Moti de 1820 e del 1821 in Italia — Rivoluzione del 1830 in Francia; governo di Luigi Filippo — Altri tentativi in Italia e progresso delle aspirazioni nazionali e liberali; rivoluzione del 1848 in Francia.

Rivoluzione del 1848 in Austria, in Prussia ed in altri Stati della Germania — Le costituzioni degli Stati italiani e la guerra di indipendenza contro l'Austria nel 1848-49 — La repubblica francese fino alla proclamazione dell'impero (1848-52) — Guerra di Crimea (1854-56) — Alleanza del Piemonte colla Francia e guerra contro l'Austria in Italia (1859) — Unificazione dell'Italia e proclamazione del regno italiano (1859-1861) — Guerra fra la Prussia e la Danimarca per i ducati dello Schleswig e dell'Holstein (1864) — Alleanza italo-prussiana e guerra contro l'Austria (1866); risultati per l'Italia e per la Germania — Guerra franco-prussiana (1870-1871); proclamazione dell'impero tedesco (1871) — Occupazione di Roma; legge delle guarentigie; morte di Vittorio Emanuele II e di Pio IX — La guerra russo-turca; il trattato di Santo Stefano e il Congresso di Berlino (1878).

Vicende degli Stati balcanici dopo il 1878 — Protettorato francese sulla Tunisia — Occupazione inglese dell'Egitto — Guerra tra la Spagna e gli Stati Uniti — Guerra tra la Russia e il Giappone — Recenti avvenimenti politici.

Espansione coloniale degli Stati europei.

Geografia

Geografia fisica e politica dell'Europa con particolare riguardo all'Italia, dell'Asia, Africa, America, Oceania ed Australia.

Principali centri ed arterie commerciali; porti di notevole importanza commerciale; navigazione; produzioni ed industrie; importazione ed esportazione; emigrazione ed immigrazione.

Le colonie dell'Italia.

Possedimenti, protettorati e colonie europee in Africa, Asia, America, Oceania e Australia; loro costituzione politica ed importanza commerciale.

BANDO DI CONCORSO

È aperto un concorso per esami a cinque posti di commissari consolari presso il Ministero degli affari esteri, con lo stipendio iniziale di L. 6000 annue lorde. I funzionari nominati potranno essere destinati a prestar servizio sia presso l'Amministrazione centrale sia presso Regi uffici all'estero a facoltà del Ministero.

Il concorso sarà regolato dalle norme del regolamento approvato con Regio decreto 1° febbraio 1912 n. 78, modificato col Regio decreto 24 dicembre 1922, n. 1806.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato ad un mese dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Tali domande, in carta da bollo da due lire, devono essere scritte e sottoscritte di tutto pugno dagli aspiranti, devono contenere il preciso recapito degli aspiranti stessi e l'elenco dei documenti allegati.

I documenti necessari stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati sono i seguenti:

a) attestato di cittadinanza italiana; i cittadini dello Stato libero di Fiume sono equiparati ai regnicoli;

b) atto di nascita da cui risulti che il candidato abbia compiuto l'età di 18 anni e non abbia superato l'età di 30 anni alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* del Regno;

c) certificato di buona condotta non anteriore a due mesi dalla data del presente bando di concorso;

d) certificato generale del casellario giudiziario non anteriore a due mesi dalla data del presente bando di concorso;

e) diploma di ragioniere ottenuto in un Regio Istituto tecnico;

f) certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare ed eventuali documenti relativi ai servizi prestati in guerra, alle ricompense ottenute e alle ferite riportate, avvertendo che a parità di punti, nella graduatoria finale saranno preferiti:

1° i mutilati di guerra;
2° gli invalidi di guerra;
3° gli orfani di guerra, ai sensi dell'art. 36 della legge 18 luglio 1917, n. 1143;
4° i decorati di medaglia di argento al valor militare;
5° i decorati di medaglia di bronzo al valor militare;
6° i decorati con croce di guerra al valore;
7° i combattenti;
8° coloro che hanno prestato servizio militare;
9° certificato medico legalizzato.

Le domande ed i documenti presentati dopo la scadenza del termine prefisso sono respinte. Non è ammesso a concorrere chi in due precedenti prove non abbia riportata l'idoneità.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina, alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento di queste condizioni non vincola il Ministero all'accoglimento della domanda di ammissione al concorso.

Almeno sei giorni prima dell'inizio degli esami, oltre la notificazione da farsi individualmente ai singoli concorrenti, sarà inserito nella *Gazzetta ufficiale* l'elenco degli aspiranti ammessi al concorso, coll'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissata per gli esami.

Gli esami vertono sulle materie indicate nei seguenti 6 gruppi: 1° aritmetica razionale; algebra elementare; aritmetica commerciale e finanziaria; ragioneria — 2° contabilità di Stato — 3° elementi di diritto pubblico (costituzionale e amministrativo) e privato (civile e commerciale); elementi di economia politica e di scienza delle finanze — 4° storia e geografia — 5° ordinamento e attribuzioni del Ministero degli affari esteri e degli uffici dipendenti — 6° lingua francese.

Il programma dettagliato di tutte le materie viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* insieme al decreto che bandisce il concorso. Le prove scritte sono quattro; hanno luogo in giorni differenti e vertono rispettivamente sulle materie di cui ai gruppi 1, 2, 3, 6.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza essere dichiarati vincitori del concorso, non acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti che avvengano successivamente vacanti.

Roma, 12 aprile 1923.

INSERZIONI

Società Anonima Ligniti Senesi

S. A. L. S.

Capitale sociale L. 900.000

SEDE IN SIENA

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Siena nella sede sociale, via Cavour n. 21, alle ore 11, del giorno 10 maggio 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922, con la relazione dei sindaci e del Consiglio d'amministrazione e deliberazioni relative.
2. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
3. Nomina del Collegio sindacale.
4. Emolumento ai sindaci.

Ai termini dell'art. 14 dello statuto per intervenire all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere depositate entro il giorno 4 maggio nella Cassa sociale, o presso il Monte dei Paschi di Siena o presso la Banca agricola commerciale di Bologna.

Siena, 13 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13047 — A pagamento.

Società Italiana Aviazione Civile (S. I. A. C.)

MILANO

ANONIMA

Capitale L. 300.000 interamente versato

Avviso

di convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 10 maggio 1923, alle ore 14, presso lo studio del rag. Cleto Borella in Milano, via Ugo Foscolo n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Liquidazione della Società e nomina del liquidatore o dei liquidatori.

Per intervenire all'adunanza i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso le Casse sociali in Milano, via Monte Napoleone n. 28, cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Milano, 14 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13056 — A pagamento.

Società Latteria Cooperativa Tromellese

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 13 maggio 1923, alle ore 14, ed in assemblea generale straordinaria allo stesso giorno alle ore 15, alla sede sociale in Tromello, Piazzale della Stazione, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Discussione ed approvazione del bilancio sociale al 23 aprile 1923 previa lettura delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei revisori.
2. Nomina di 5 consiglieri.
3. Nomina dei revisori.
4. Comunicazioni varie.

Parte straordinaria:

Proposta di messa in liquidazione della Società e nomina di liquidatore.

A norma dell'art. 19 dello statuto sociale se l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, quella di seconda convocazione sarà tenuta dopo un'ora di distanza

Per la messa in liquidazione della Società, a sensi dell'art. 44 dello statuto, devono pronunziarsi favorevolmente due terzi dei soci rappresentanti la metà del capitale.

Il presidente
Celada Angelo.

13057 — A pagamento.

Società anonima Giuseppe Boltri

Capitale versato L. 500.000

SEDE IN MILANO (Greco Milanese)

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 4 maggio 1923, ore 18, in Milano presso lo studio dell'avv. Gastone Levi, via Manfredo Camperio, n. 14, per deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'Amministrazione e dei sindaci.
Presentazione del bilancio e deliberazioni relative.
Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923 e determinazione dello emolumento per l'esercizio precedente.
Varie eventuali.

In caso di seconda convocazione questa resta fissata per il successivo giorno 5 maggio, stesso luogo ed ora.

I signori azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni se al portatore alla sede della Società - Greco Milanese (Milano), via Privata Suardi, o presso lo studio dell'avv. Gastone Levi, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.

Il Consiglio d'amministrazione.

13085 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA
Trafilerie metalli di Besana Brianza

Capitale versato L. 450.000

Sede in Milano

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 4 maggio 1923, ore 15,30, in Milano, presso lo studio dell'avv. Gastone Levi, via Manfredo Camperio n. 14, per deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del consigliere d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio e deliberazioni relative.
3. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923 e determinazione dell'emolumento per l'esercizio precedente.
4. Varie eventuali.

Parte straordinaria:

5. Riduzione ed eventuale reintegrazione od aumento del capitale sociale.
6. Proposta d'aumento del numero dei consiglieri da uno a tre, ed eventuale loro nomina.
7. Conseguenti modifiche dello statuto sociale.

In caso di seconda convocazione, questa resta fissata per il successivo giorno 5 maggio 1923, nello stesso luogo ed ora.

I signori azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni, se al portatore, alla sede della Società in Milano, via Monforte n. 16, o presso l'avv. Gastone Levi, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.

Il consigliere d'amministrazione.

13383 — A pagamento.

Società Anonima Laminatoio Nazionale

MILANO

Capitale sociale L. 1.000.000 - interamente versato

Avviso di 2ª convocazione
dell'assemblea generale ordinaria

I signori azionisti del Laminatoio Nazionale sono convocati in assemblea ordinaria di 2ª convocazione, per il giorno 4 maggio p. v, ad ore 10, presso la sede sociale in viale Venezia, num. 20, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) 1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci e presentazione del bilancio esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 1921.

2. Approvazione del bilancio e deliberazioni relative.

b) 1. Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei sindaci e presentazione del bilancio esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 1922.

2. Approvazione del bilancio e deliberazioni relative.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
4. Emolumento dei sindaci per l'esercizio in corso.
5. Eventuali.

Avviso di 1ª convocazione
di assemblea generale straordinaria

Ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli 26, 27, 28, 34, 35, 36, statuto sociale
2. Approvazione di un testo unico.

Per essere ammessi all'assemblea è necessario depositare le azioni tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza presso la sede sociale, viale Venezia, n. 20.

All'atto del deposito delle azioni verrà rilasciato a ciascun azionista un biglietto di ammissione all'assemblea con l'indicazione dei titoli depositati.

Milano, 14 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13087 — A pagamento.

Società tipografica bellunese - Belluno

Capitale sociale L. 200.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 maggio 1923, alle ore 10, nei locali a pianterreno della Banca opera delle Venezie, in via Mezzaterra, n. 35, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio 1922.
3. Nomina di due consiglieri uscenti.
4. Dimissioni del Consiglio ed eventuale nomina.
5. Varie ed eventuali.

N. B. — L'assemblea si riterrà valida in seconda convocazione dopo 8 giorni dalla prima con qualunque numero di intervenuti.

Belluno, 14 aprile 1923.

Il presidente
avv. Gino Monti.

13088 — A pagamento.

Società anonima italiana importazione olii

Sede in Genova

Capitale L. 1.500.000 interamente versato

Convocazione
di assemblea generale ordinaria

Essendo andata deserta l'assemblea generale di prima convocazione indetta pel giorno 31 marzo u. s., i soci sono chiamati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione, presso la sede sociale in Genova, Via Roma, n. 11-2, per il giorno di lunedì 7 maggio 1923, alle ore 14 1/2, col seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio e conto profitti e perdite al 31 dicembre 1922, e relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Discussione e deliberazioni su quanto sopra.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
5. Determinazione della retribuzione al Collegio sindacale

Genova, 14 aprile 1923.

p. Il Consiglio d'amministrazione
L'amministratore delegato
Robert. J. Child.

13103 — A pagamento.

"GLAUBERIA"

Società anonima

per la produzione del solfato di sodio naturale

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

SEDE DI CATANIA

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 maggio p. v., alle ore 15, nella sede sociale in Catania, via Etnea n. 178, in prima convocazione, e per il giorno 12 maggio p. v., alle ore 15, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, da sostituirsi come segue:

« Il capitale sociale è determinato in L. 1.600.000 rappresentato:
a) da n. 10.000 azioni ordinarie da L. 100 ciascuna;
b) da n. 6000 azioni privilegiate da L. 100 ciascuna.

Il privilegio di queste ultime consiste nella preferenza del dividendo annuo del 6 % netto da imposte, e nella preferenza dello stesso capitale nel caso di liquidazione della Società o di rimborso del capitale azionario ».

2. Modifica dell'art. 36 dello statuto sociale da sostituirsi come segue:

« Gli utili netti, dopo prelevato prima non meno del 5 % per la riserva e poscia il 5 % per il Consiglio, che lo ripartirà fra i suoi membri nel modo che verrà da esso stabilito, verranno destinati:
a) prima a costituire un dividendo sino al 6 % a favore delle azioni privilegiate;
b) in secondo luogo, ed in caso di esubero, a costituire un dividendo sino al 6 % a favore delle azioni ordinarie;
c) in terzo luogo l'eventuale residuo sarà destinato dall'assemblea o per riserve straordinarie od ammortamenti, o per essere riportato a nuovo favore di esercizi futuri, o per rimborso di azioni, o per essere ripartito ugualmente fra le azioni privilegiate, le azioni ordinarie e le cartelle di godimento, di cui in seguito.

Le azioni da rimborsarsi saranno estratte a sorte, prima fra le azioni privilegiate, e poi, quando queste saranno tutte rimborsate, fra le azioni ordinarie.

Le azioni rimborsate saranno sostituite da cartelle di godimento, e le cartelle relative alle azioni privilegiate avranno anche esse il privilegio della preferenza del dividendo, di cui alla lettera *a*).

Le cartelle sia privilegiate che ordinarie daranno diritto al voto come le azioni, ed in caso di liquidazione parteciperanno al patrimonio sociale dopo che siano state rimborsate tutte le azioni, ed in parti eguali.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio ed entro il termine che verrà annualmente fissato dal Consiglio stesso.

Se gli utili realizzati lo permetteranno il Consiglio potrà, nel corso dell'anno, procedere alla distribuzione in acconto sul dividendo relativo all'esercizio in corso.

3. Aumento del capitale sociale da L. 1.000.000 a L. 1.600.000 ed emissione delle 6000 azioni privilegiate, di cui ai numeri precedenti, da farsi a norma dell'art. 6 dello statuto.

4. Svincolo della cauzione di L. 3000 prestata presso la Cassa depositi e prestiti a favore della Deputazione provinciale di Caltanissetta, e deliberazioni relative.

N B. — Per l'intervento all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale o presso la Banca Italiana di credito e valori in Roma, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le azioni depositate per l'assemblea di prima convocazione, se non ritirate, saranno valide anche per la seconda convocazione.

Catania, 12 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13104 — A pagamento.

Società Telefonica delle Puglie

Anonima

Sede in Bari

Capitale L. 500.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 2 maggio 1923, alle ore 17,30, negli uffici della Società, in Roma, via dell'Umiltà, n. 49, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale e deliberazioni relative.
2. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.
3. Eventuali.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto almeno 5 giorni prima nei locali dell'ufficio della Società in Roma, via dell'Umiltà, n. 49, o presso la Banca Zaccaria Pisa in Milano, via Verdi.

Roma, 16 aprile 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

13105 — A pagamento.

Società anonima di navigazione a vapore "PERSEVERANZA,,

TRIESTE

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati alla 4ª assemblea generale ordinaria nella sede della Banca commerciale triestina, Trieste, via Mazzini, n. 34, il giorno 3 maggio 1923, alle ore 11, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione del bilancio per l'esercizio 1922.
2. Decisione sulla proposta di ripartizione dell'utile netto per l'esercizio 1922.
3. Elezione di un consigliere di amministrazione.
4. Elezione di due revisori e due revisori sostituti per l'anno 1923, fissazione dell'onorario dei revisori.

Ogni 15 azioni danno diritto ad un voto (art. 27).

Le azioni devono venire depositate agli effetti dell'assemblea e verso ritiro degli scontrini di legittimazione alla Banca commerciale triestina al più tardi 6 giorni prima del Congresso (art. 28)

Trieste, 13 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13106 — A pagamento.

Consorzio Anglo-Italiano del Mediterraneo

SEDE IN ROMA

Capitale sociale L. 500.000 versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 6 maggio 1923, alle ore 16.30, presso la sede sociale in Roma, via XX Settembre n. 26, in prima convocazione, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto.
2. Proposta di modificazione degli articoli 4, 16, 18 e 22 dell statuto.

Per partecipare all'assemblea occorre depositare presso la cassa sociale le azioni almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Roma, 16 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13107 — A pagamento.

Società Immobiliare Tiberina

ANONIMA

Capitale L. 500.000

SEDE IN ROMA

I signori azionisti sono convocat. in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 30 aprile 1923 ore 15, in Roma, via Napoleone III n. 4, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
   Relazione dei sindaci e approvazione del bilancio al 31 gennaio 1923.
2. Nomina di un amministratore.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Parte straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale a L. 600.000 e modificazioni conseguenti dello statuto sociale.

Roma, 14 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13109 — A pagamento.

Società Anonima Cooperativa Edile S. A. C. E.

Fra muratori manovali cementisti ed affini di VENEZIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I soci della Cooperativa edile sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di domenica 29 aprile 1923, alle ore 8, nella sala dell'albergo Centauro, Campo Mania, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione della Commissione provvisoria.
2. Approvazione del bilancio 1922.
3. Relazione del Comitato dei sindaci.
4. Modifiche statutarie.
5. Nomina cariche sociali
6. Nomina del direttore tecnico.
7. Nomina del Comitato dei sindaci.
8. Indirizzo Cooperativa.
9. Varie.

Venezia, 10 aprile 1923

Il presidente
Babbato Armando.

13110 — A pagamento.

Società anonima "Apuania,, di navigazione

SEDE IN ROMA

Capitale Lire 5.000.000

Essendo andata deserta in prima e seconda convocazione l'assemblea degli azionisti convocata con avviso inserito nel n. 61 della *Gazzetta ufficiale* del 14 marzo 1923, pag. 2069, i signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, per il giorno 3 maggio 1923, alle ore 15, presso la Società imprese e gestioni - piazza di Pietra, 26 - ed in seconda convocazione per il giorno 10 stesso mese, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

In sede ordinaria:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922, relazione dell'amministratore del Collegio dei sindaci e deliberazioni relative.
2. Nomina dei sindaci ed emolumento agli uscenti per l'anno 1922.

In sede straordinaria:

1. Liquidazione della Società, nomina del liquidatore o dei liquidatori e determinazione dei relativi poteri.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale o presso la Direzione centrale del Piccolo Credito Tirreno di Pisa.

L'amministratore.

13122 — A pagamento.

Società di mutua assistenza
fra il personale di 1ª e 2ª categoria
dell'Ufficio telegrafico centrale di Roma

AVVISO DI CONVOCAZIONE
dell'assemblea straordinaria dei soci

Per il giorno 6 maggio 1923, alle ore 9, in prima convocazione e alle ore 10, in seconda, è indetta nei locali sociali l'assemblea straordinaria dei soci, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifiche statuto e regolamento della Società.
2. Relazione bottolino.

Roma, 17 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13123 — A pagamento.

Soc. anglo-romana per l'illuminazione di Roma
col gas ed altri sistemi

Anonima

Sede in Roma

Capitale L. 75.000.000 versato

Avviso ai signori azionisti

Emissione di 30.000 obbligazioni 5 1/2 % da L. 500 nominali
prezzo di emissione L. 420

Primo sorteggio 1° ottobre 1923

1. La Società « Anglo-romana per l'illuminazione di Roma col gas ed altri sistemi » crea un prestito di 15.000.000 di lire italiane diviso in 30.000 obbligazioni da L. 500 nominali ognuna, in parziale esecuzione della deliberazione dell'assemblea general straordinaria degli azionisti 15 dicembre 1922, trascritta il 31 dicembre stesso al n. 5458 del registro d'ordine e n. 1937 del registro trascrizioni (vedi « Foglio degli annunzi legali » della provincia di Roma, n. 1, del 3 gennaio 1923).

Le obbligazioni emesse e tuttora in corso, ammontano a lire 34.442.500.

2. Le suddette 30.000 obbligazioni sono riservate in opzione a a tutti gli azionisti in ragione di una obbligazione ogni 5 azioni possedute.

Gli azionisti avranno anche diritto di sottoscrivere la quantità che desiderano di obbligazioni che rimanessero eventualmente non optate, prenotandosi per il loro riparto che verrà fatto proporzionalmente alle richieste presentate.

Tali obbligazioni vengono emesse al prezzo di L. 420 con godimento dal 1° luglio 1923, portano l'interesse annuo del 5.50 % sul valore nominale di L. 500.

Esse sono fornite di tagliandi semestrali di L. 13.75 per i titoli unitari e di L. 68,75 per i titoli quintupli, pagabili al 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno al netto di qualunque imposta o tassa italiana presente o futura che per legge, non debba essere a carico dell'obbligazionista.

Il primo tagliando sarà pagabile dal 1° gennaio 1924.

3. Le suddette obbligazioni saranno rimborsabili nel corso di 20 anni, cioè fino al 1943, per estrazioni annuali.

La prima estrazione avrà luogo il 1° ottobre 1923 e le obbligazioni estratte saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1924.

I rimborsi si eseguiranno alla pari al netto di qualunque imposta o tassa italiana; presente o futura che, per legge, non debba essere a carico dell'obbligazionista.

4. La Società si riserva però il diritto, in ogni epoca, purchè posteriore al 1° gennaio 1920 di rimborsare la totalità od una parte del prestito, previa denunzia anticipata di 6 mesi da inserirsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia.

5. Le obbligazioni estratte cesseranno dal fruttare interessi dall'epoca in cui sarà dovuto il rimborso; all'atto della loro presentazione per il rimborso esse dovranno essere munite di tutte le cedole maturantisi dopo il primo gennaio successivo all'avvenuto sorteggio.

6. I tagliandi semestrali nonchè il rimborso dei titoli sorteggiati saranno pagati in lire italiane degli Istituti che verranno indicati volta per volta con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

7. Tabella di ammortamento.

Data dei rimborsi	Titoli da 1 obbligaz.	Titoli da 5 obbligaz.	Totale obbligazioni ammort.
1° gennaio 1924	276	111	831
» 1925	295	117	880
» 1926	311	124	931
» 1927	330	131	985
» 1928	348	139	1.043
» 1929	369	147	1.104
» 1930	388	156	1.168
» 1931	411	165	1.236
» 1932	438	174	1.308
» 1933	459	185	1.384
» 1934	485	196	1.465
» 1935	515	207	1.550
» 1936	545	219	1.640
» 1937	581	231	1.736
» 1938	612	245	1.837
» 1939	648	259	1.943
» 1940	685	274	2.055
» 1941	724	290	2.174
» 1942	768	306	2.298
» 1943	812	324	2.432
	10.000	4.000	30.000

8ª Modalità della emissione

L'opzione e la sottoscrizione dovranno essere esercitate nei giorni feriali dal 20 aprile al 19 maggio 1923 inclusi; per l'opzione si dovranno presentare le azioni, le quali verranno stampigliate con timbro portante la dicitura: « Emissione obbligazioni 1923 per L. 15.000.000; esercitata opzione ».

All'atto della opzione e della sottoscrizione l'azionista dovrà indicare se desidera ricevere titoli al portatore o nominativi.

Se l'azionista non avrà esercitato il diritto di opzione e di sottoscrizione entro il 19 maggio 1923, s'intenderà che vi abbia definitivamente rinunciato.

All'atto della opzione gli azionisti dovranno versare, per ogni obbligazione optata, L. 420 meno interessi 5 1/2 % su L. 420 dal giorno del versamento al 30 giugno 1923; ad essi verrà rilasciata una ricevuta provvisoria, contro la quale, presso le casse da cui sarà stata emessa, potranno ritirare i titoli definitivi, a partire dal giorno che sarà comunicato con ulteriore avviso.

Entro il 15 giugno 1923, sarà notificato ai singoli sottoscrittori il risultato del riparto e della assegnazione delle obbligazioni prenotate, il cui importo (L. 420 meno interessi 5 1/2 % su L. 420 dal giorno del versamento al 30 giugno 1923) dovrà essere ver-

sato entro il 30 giugno stesso; sui versamenti eseguiti dopo tale data sarà applicato l'interesse di mora del 7 1/2 % sul valore nominale a partire dal 1° luglio 1923.

La sottoscrizione per la opzione delle obbligazioni, il versamento e tutte le operazioni inerenti potranno essere eseguite:

In Italia:

Banca commerciale italiana, sede centrale e filiali.
Credito italiano, id. id.
Banco di Roma, id. id.
Banca nazionale di credito, id. id.
Banca commerciale triestina, id. id.
Credit commercial de France, Genova via Garibaldi n. 5 e altre filiali.

In Inghilterra:

Banca commerciale italiana, Londra, 30a Threadneedle Street.
Credito italiano, Londra, 22 Abchurch Lane.
Mrs. Stephenson Clarke C° Ltd., Londra St. Dunstan's Alley.

In Isvizzera:

Banque commerciale de Bale, Basilea.

Roma, 14 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13125 — A pagamento.

"La Filotecnica „ ing. A. Salmoiraghi

SOCIETA' ANONIMA

Capitale L. 5.500.000 - interamente versato

MILANO

Avviso di 2a convocazione dell'assemblea generale ordinaria dei soci

L'assemblea indetta per il giorno 31 marzo u. s., essendo andata deserta per mancanza di numero legale, i signori azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 aprile, ore 10, nella sede sociale della Società in via R. Sanzio, 5 Milano.

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 1922, discussione e deliberazioni relative.
3. Nomina di consiglieri.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro retribuzione per l'esercizio 1923.

Per intervenire all'assemblea occorrerà avere depositate le azioni se al portatore, presso la cassa sociale, Milano, via R. Sanzio 5 o presso la Banca credito commerciale di Milano, via Armorari n. 4, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Al depositante verrà rilasciato il biglietto di ammissione all'assemblea.

Se si tratta di azioni nominative, il titolare dovrà ritirare parimenti nei termini suindicati dalla sede della Società, il biglietto di ammissione portante il numero delle azioni a lui intestate.

Milano, 13 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13121 — A pagamento.

"Mundus „ Società Italiana di commercio

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale L. 7.500.000 - interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 maggio 1923, alle ore 15, presso la sede legale in Roma, via Santa Eufemia n. 19, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di amministratori.
2. Eventuali.

Per intervenire a detta assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la Cassa sociale e presso lo Spett. Banco di Roma, sedi di Genova e Roma, almeno 5 giorni prima di quello dell'assemblea.

Roma, 17 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

13124 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

BIRRA D'ABRUZZO

Capitale L. 2.000.000

Sede in Milano

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima Birra D'Abruzzo sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 maggio 1923, alle ore 15, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Aumento del capitale azionario da L. 2.000.000 a L. 2.500.000.
2. Lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato, per l'intervento all'assemblea, non oltre il 1° maggio 1923 presso la sede sociale, via Principe Umberto n. 19, oppure presso la Banca popolare di Alfedena, Alfedena.

I caso di seconda convocazione l'assemblea avrà luogo il giorno 6 maggio, stessa ora e stesso luogo senza ulteriore avviso.

Milano, 16 aprile 1923.

Il presidente del Consiglio
rag. Enea Pressi.

13127 — A pagamento

«Piovene-Somaini e C.»

Società anonima italiana tappezzeria in carta

Milano

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria generale per il giorno 6 maggio 1923, alle ore 14, nei locali sociali di Corso Buenos Ayres n. 77-79, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione situazione finanziaria e patrimoniale della Società.
2. Deliberazione sulla reintegrazione o aumento del capitale sociale.
3. Deliberazione inerenti al contenuto del n. 1 dell'art. 158 Codice di commercio.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto non oltre il 25 april a Milano presso la sede sociale o presso i seguenti Istituti:

Credito piemontese di Torino e Agenzie;
Cassa di risparmio di Voghera ed Agenzie.

Ocorrendo la seconda convocazione questa resta fissata pel giorno seguente, stessa ora e stessi locali.

Milano, 10 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13133 — A pagamento.

(1a pubblicazione).

DIFFIDA

La Società «Assicurazioni generali di Venezia» fa noto che il sig. Alessandro Crippa fu Martino, assicurato con la polizza numero 10768, emessa in data 13 aprile 1918, per L. 10.000, le ha dichiarato di avere smarrita la polizza stessa.

La Società suintestata diffida pertanto chiunque possieda la polizza suddescritta a volerla presentare alla sua Direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione, o di notifica di opposizione giudiziale alla stessa Direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida, la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la Società potrà rilasciarne un duplicato.

13079 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

DIFFIDA

La Società «Assicurazioni generali di Venezia» fa noto che il sig. Antonino La Rosa di Mariano, assicurato con la polizza numero 81998-19531, emessa il 1° maggio 1907, per L. 2000, le ha dichiarato di avere smarrita la polizza stessa.

La Società suintestata diffida pertanto chiunque possieda la polizza suddescritta a volerla presentare alla sua Direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione, o di notifica di opposizione giudiziale alla stessa Direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida, la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la Società potrà rilasciarne un duplicato.

13081 — A pagamento.

(3ª pubblicazione).

DIFFIDA

La Società «Assicurazioni Generali di Venezia» fa noto che le signore Ismenia Wagner ved. Tavassi e Giuseppina Baruti nata Tavassi, nella loro qualità di eredi del defunto sig. Giovanni Battista Tavassi, assicurato con polizza n. 7017 emessa il 15 marzo 1915 per L. 5000 hanno dichiarato di avere smarrito il titolo originale della polizza stessa.

La Società suintestata diffida pertanto chiunque possieda la polizza suddescritta a volerla presentare alla sua direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione, o di notifica di opposizione giudiziale alla stessa Direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida, la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la Società potrà rilasciarne un duplicato.

7581 — A pagamento.

Comune di Domodossola

AVVISO D'ASTA

col metodo delle schede segrete per l'appalto dei lavori di ampliamento del Cimitero

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del giorno di mercoledì 9 maggio 1923 presso questo Municipio, avanti al sindaco o chi per esso, si procederà all'asta pubblica col sistema delle schede segrete a norma degli articoli 86 e 90 del regolamento 5 maggio 1885, n. 3074 per l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori di ampliamento del cimitero giusta progetto 12 luglio 1921 dell'ing. Giovanni Brocca, superiormente approvato.

L'asta è aperta sul prezzo di L. 190.560 e l'aggiudicazione avverrà in capo a chi offrirà il maggiore percentuale ribasso su detta somma purchè sia superato o almeno raggiunto il ribasso minimo fissato nella scheda dell'Amministrazione.

Per l'ammissione all'asta occorre presentare:

1° una bolletta della tesoreria comunale comprovante il deposito della cauzione provvisoria di L. 5000;

2° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

3° certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

4° certificato del prefetto o sottoprefetto, di data non anteriore a sei mesi da quella dell'asta, che assicuri di aver l'aspirante dato prove di perizia e di suf[fi]cente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.

Il termine pel ribasso del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 11 del 2 giugno p. v.

La cauzione definitiva da versarsi alla Cassa depositi e prestiti sarà pari a un decimo della somma [di] deliberamento [d]ei lavori.

Il deliberatario dovrà assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso la Cassa nazionale infortuni.

I lavori dovranno essere ultimati entro 200 giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo sarà dovuta la penale di L. 100 oltre al rimborso della spesa per la protratta negligenza.

L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto di L. 20.000 ogni qual volta il suo credito netto ammonterà per i lavori a misura a detto importo.

Redatto il verbale d'ultimazione dei lavori, verrà pagata l'ultima rata d'acconto per quella qualsiasi somma, depurata dalle prescritte ritenute, di cui l'impresa risulterà in credito.

Il conto finale dei lavori sarà compilato entro giorni 30 dal verbale di ultimazione e il loro collaudo avrà luogo entro il secondo trimestre a partire dalla data stessa.

Il capitolato d'oneri, cui è subordinato l'appalto, e il progetto dei lavori sono visibili nella segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Le spese d'asta, pubblicità, contratto, registro, bollo, scritturazione, di diritti, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario.

Domodossola, 12 aprile 1923.

Il sindaco
G. Chiossi.

Il segretario
Barbieri

13070 — A pagamento.

Congregazione di carità di Ascoli Piceno

Avviso

per vendita di due terreni

In adempimento della risoluzione congregatizia 16 dicembre 1922, debitamente approvata dall'autorità tutoria,

SI RENDE NOTO

che il giorno di mercoledì 9 maggio p. v., alle ore 11, nell'ufficio della Congregazione di carità intestata, posto in Ascoli Piceno, in via Trivio, n. 8, palazzo Pacifici, avanti il signor commissario prefettizio, assistito dal segretario dell'Amministrazione, si esporranno all'asta pubblica le vendite dei sottoscritti terreni in due lotti separati ed alle seguenti condizioni:

1. Gli incanti saranno tenuti per pubblica gara, col metodo della candela vergine e con le formalità del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

2. Saranno aperti sul prezzo attribuito a ciascun lotto, e le aggiudicazioni saranno definitive dopo l'esperimento del ventesimo da stabilirsi con altro apposito avviso.

3. Le offerte di aumento non potranno essere inferiori a lire 100, e la prima offerta non potrà essere superiore a detta somma.

4. Ogni offerente dovrà depositare prima dell'asta nella tesoreria della Congregazione di carità la somma indicata per il lotto cui aspira, corrispondente a tre decimi del prezzo base, ossia due decimi per cauzione dell'offerta ed un decimo per rimborso delle spese.

Il deposito per le spese, ossia un decimo, dovrà essere fatto in numerario, il deposito per cauzione, ossia 2/10, potrà essere fatto anche in titoli pubblici dello Stato garantiti, ragguagliati al valore corrente di borsa, o in libretti al portatore presso Istituti locali di credito.

5. Le vendite s'intenderanno fatte a corpo e non a misura, nelle condizioni in cui attualmente trovansi i fondi e per la reale superficie di terreno posseduta dall'Amministrazione, e per essa dagli affittuari relativi, con tutte le servitù attive e passive inerenti.

Le scorte vive e morte sono escluse dalle vendite.

6. I prezzi che risulteranno dalle aggiudicazioni definitive saranno pagate all'atto della stipulazione dei contratti di compravendita che avverrà non oltre due mesi dalle aggiudicazioni stesse.

Gli acquirenti avranno anche facoltà di pagare i prezzi di delibera per la metà entro il termine predetto, e per l'altra metà in cinque rate annuali eguali, che scadranno posticipatamente il 31 dicembre di ogni anno, cogli interessi a scalare del sei per cento, col rimborso a favore dell'Amministrazione della imposta di ricchezza mobile e colle garanzie di legge.

7. Gli acquirenti saranno immessi nel possesso dei terreni entro un mese dal pagamento del prezzo o rata prezzo e della stipulazione dell'istromento di compra-vendita.

Dovranno però rispettare i vigenti contratti di affitto dei fondi per tutto l'anno 1923.

Le relative corrisposte che decorreranno dopo il pagamento del prezzo o rata prezzo andranno a vantaggio di essi acquirenti fino al 31 dicembre 1923.

8. Le spese tutte dell'asta e dei contratti saranno a carico dei compratori.

Descrizione dei lotti

1. Terreno con casa colonica e casino di villeggiatura pervenuto all'Ospedale C. e G. Mazzoni dalla eredità di De Sanctis Anna in Sabatucci, situato nelle vicinanze di Ascoli Piceno, sul colle di San Marco in contrada Piagge, vocabolo Arancièra, distinto nella mappa Piagge coi num 94 rata, 140/2064, 150 A/990, 151 A/991, 151 B/992, 152 rata, 153, 154 rata, 188 rata, 994, 995, 795 A/995, 2063, 956, avente la superficie catastale di tavole 54,96 pari ad ettari 5,49,60, l'estimo di scudi 287.89 pari a L. 1531,57 ed il reddito imponibile di L. 37,50 per la parte occupata al casino di villeggiatura. Confina con le proprietà Palmucci, Bruni, Angelini, strade comunali e vicinali, salvi, ecc., ed è attualmente affittato al rev. Annibalii don Nazzareno.

Base d'asta L. 70 000.

Deposito L. 21.000.

2. Terreno con casa colonica spettante all'Istituto Esposti ed in piccola parte all'Ospedale C e G. Mazzoni situato nelle vicinanze di Ascoli nella contrada Fonte di Cambio distinto nella mappa Borgo di Ascoli coi nn. 1686, 1687, 1688, 1689 rata, 1690 rata, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, e 2191 avente la superficie catastale di tavole 53.20 pari ad ettare 5,32, e l'estimo di scudi 250,82 pari a L. 1334,36, confina con i beni Barla, Panfani, C lan'. la strada, il fosso, salvi, ecc., ed è affittato al sig. Valenti Giovanni.

Base d'asta L. 55.000.

Deposito L. 16.500.

Ascoli Piceno, 12 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
dott. O. Piccinini.

Il segretario
avv. F. Salvati.

13072 — A pagamento.

Comune di Manduria

AVVISO

pel miglioramento del ventesimo

In conformità dell'avviso d'asta in data 2 aprile corr. mese pubblicato dal sottoscritto segretario comunale o norma di legge si è tenuta asta per l'appalto del dazio consumo e della tassa di macellazione del comune e della frazione Uggiano Montefusco e territori, pel quinquennio 1923-927 e precisamente dal dì dell'aggiudicazione definitiva fino al 31 dicembre 1927.

Avendo il sig. Giaccari Giuseppe offerto L. 157.200 annue per persona da nominare, fu a lui aggiudicata l'asta, salvo ad esperimentare l'esito dei fatali per il miglioramento del ventesimo sulla offerta fatta.

Si avvertono perciò gli aspiranti che da oggi fino alle ore 11 del giorno 20 corrente mese coi termini abbreviati si accettano offerte non minori del ventesimo debitamente accompagnate da un deposito di L. 4000.

Nel caso vi saranno offerte con altro avviso sarà notificato al pubblico la riapertura della gara, ai termini del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Manduria, 12 aprile 1923.

Visto:
Il commissario prefettizio
Luigi Agresti.

Il segretario capo
N. Leone.

13090 — A pagamento.

COMUNE DI SARNANO

AVVISO D'ASTA

di 2° incanto per la vendita di due fondi rustici in territorio di Santa Vittoria in Matenano

Essendo andati deserti i primi incanti per la vendita in due lotti, di due terreni di proprietà del Comune siti in S. Vittoria in Matenano, il prezzo dei quali ammonta a L. 213.805 per il 1° lotto e a L. 175.605 per il 2° lotto

Si previene

che nel giorno 26 aprile, alle ore 10, avranno luogo i secondi incanti per la vendite di cui sopra, e, ferme restando le condizioni tutte del capitolato relativo nonchè le altre portate dall'avviso di asta del giorno 19 marzo 1923, si farà luogo all'aggiudicazione quando anche vi fosse un solo concorrente.

Sarnano, 13 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
Tomassini.

13089 — A pagamento.

MUNICIPIO DI OSTRA

Avviso di vigesima

per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo

L'appalto dei dazi di consumo governativi, comunali ed addizionali pel quinquennio 1923-927 è stato oggi provvisoriamente aggiudicato al sig. Ruggeri Ruggero fu Fedele residente in Senigallia, per persona da nominarsi, per l'annua corrisposta di lire 36,700.

Chiunque volesse migliorare la detta offerta potrà presentare offerte di miglioramento non inferiore al ventesimo della corrisposta annua, per la quale fu provvisoriamente aggiudicato l'appalto, in questo ufficio di segreteria sino alle ore 12 del giorno 23 corrente, regolata l'ora con l'orologio della torre comunale.

Restano ferme le condizioni di cui all'avviso di 1° incanto in data 4 corrente.

Ostra, 14 aprile 1923.

Il commissario prefettizio.

13091 — A pagamento.

Orfanotrofio di San Getulio in Tivoli

1° AVVISO D'ASTA

A richiesta del Rev.mo mons. Bussi don Amedeo quale amministratore dell'Opera pia Orfanotrofio di San Getulio in Tivoli debitamente autorizzato dalla Commissione provinciale di beneficenza con verbale 7 dicembre 1922, n. 1786, il sottoscritto notaio

RENDE NOTO

che il giorno 9 maggio 1923, alle ore 9 e seguenti nel suo studio in via S. Croce n. 15, con le norme di cui alla vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, avrà luogo il primo esperimento d'asta per la vendita della residua casa, già di proprietà della defunta Olivetti Santa, posta in Tivoli in via dei Ferri, civici numeri 39-41 e via della Missione distinta in mappa sez. 1, n. 1055 e 1057 dell'imponibile di L. 345 suddivisa in n. 9 lotti e cioè:

Lotto 1.

Due cantine e grotta civici nn. 41 e 42 ritenuti dal sig. Pacifici Luigi.

Lotto 2.

Locale uso stalla ritenuto dal sig. Maviglia Ulderico.

Lotto 3.

Le due cantine, scoperto e appartamento di tre ambienti ritenute da Badaracco Latino.

Lotto 4.

Appartamenti di tre ambienti ritenuto dalle sigg. Emma ed Elvira Badaracco.

Lotto 5.

Appartamento di due ambienti ritenuto da Aurora Bussi.

Lotto 6.

Appartamento al primo piano di quattro ambienti con terrazina ritenuto dalla signora Parmegiani Giovanna.

Lotto 7.

Appartamento di due ambienti ritenuto dal sig. Ronci Pietro.

Lotto 8.

Appartamento di due ambienti ritenuto da Trecca Giovanni.

Lotto 9.

Appartamento al 2° piano di tre ambienti ritenuto dal sig. Zoppi Antonio.

CONDIZIONI

1. L'asta sarà tenuta seguendo il metodo dei pubblici incanti ed estinzione di candela vergine e si procederà all'aggiudicazione provvisoria al maggior offerente.

2. L'incanto da sperimentarsi separatamente per ciascun lotto si aprirà sulla base dei seguenti prezzi stabiliti dalla perizia redatta dall'ing. Sanguinetti Alberto in data 14 novembre 1922, debitamente asseverata con giuramento.

Il primo lotto con L. 10.000.
Il secondo lotto per L. 1500.
Il terzo lotto per L. 15.500.
Il quarto lotto per L. 7000.
Il quinto lotto per L. 5000.
Il sesto lotto per L. 17.000.
Il settimo lotto per L. 7000.
L'ottavo lotto per L. 7000.
Il nono lotto per L. 9000.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 50 ciascuna.

3. I concorrenti dovranno effettuare un deposito alla tesoreria dell'Opera Pia, o durante l'asta, in mani di chi la presiederà ragguagliato a tre decimi del prezzo di base d'asta, o del prezzo di provvisoria di definitiva aggiudicazione: a garanzia dell'offerta e e delle spese d'asta niuna esclusa, nonchè di perizia, la cui spesa sarà divisa fra gli acquirenti in ragione del prezzo di acquisto.

4. L'aggiudicatario definitivo dovrà presentarsi a stipulare l'istrumento di compra-vendita pagandone il prezzo in mani del tesoriere dell'Opera Pia, entro il termine di un mese dalla data di notificazione dell'approvazione da parte della R. prefettura di Roma, del verbale di definitiva aggiudicazione sotto pena di decadenza, della perdita del deposito effettuato e del risarcimento dei danni causati dalla inadempienza.

5. Gli acquirenti dovranno rispettare a norma del Codice civile i contratti di affitto in corso ed osservare le altre disposizioni legislative vigenti.

Tivoli, 10 aprile 1923.

Alberto Cricchi
notaro.

13108 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Macerata

SECONDO INCANTO

Approvvigionamento breccia

Il giorno 25 aprile 1923, alle ore 10, innanzi al sig. presidente della Deputazione provinciale, o ad un suo delegato, nell'ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale, si terrà un secondo esperimento d'asta, a termini abbreviati ed a schede segrete per l'appalto dell'approvvigionamento della breccia occorrente nel triennio 1923-1925, per la manutenzione dei seguenti gruppi di strade:

1° GRUPPO.

Strade: Pia, Cingolana, Settempedana-Camerte 1° tronco.
Canone triennale, base d'asta L. 336.600
Cauzione provvisoria L. 7500.
Cauzione definitiva L. 11.200.

4° GRUPPO.

Strade Pausulana, Loro-Macina, Macina San Giusto.
Canone triennale, base d'asta L. 251.850.
Cauzione provvisoria L. 6300.
Cauzione definitiva L. 8100.

7° GRUPPO.

Strade: Muccese Varanese, Amandola-Visso 2° tronco.
Canone triennale, base d'asta L. 267.310.
Cauzione provvisoria L. 6700
Cauzione definitiva L. 8900.

Le offerte, insieme ai depositi provvisori sopra indicati ed ai certificati di idoneità, dovranno pervenire alla segreteria provinciale non più tardi delle ore 17 del 24 aprile 1923.

Rimangono ferme le condizioni d'appalto, il procedimento degli incanti ed in genere tutte le disposizioni contenute nell'avviso d'asta 11 marzo 1923, prot. n. 821.

Si farà per ogni gruppo l'aggiudicazione, anche se sarà presentata una sola offerta.

Macerata, 13 aprile 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
Perozzi.

Il segretario capo
Torresi.

13112 — A pagamento.

Provincia di Benevento

Comune di Foglianise

1° AVVISO D'ASTA

Si fa noto che il giorno 2 maggio 1923, alle ore 10 antimeridiane e con la continuazione, davanti al sindaco, o chi per esso, si terrà un esperimento di asta pubblica, col sistema della candela vergine, per la vendita del legname del bosco Chiaria e Chiariella, sul prezzo ritassato a L. 45,000, giusta deliberazione consigliare 17 febbraio u. s., superiormente approvate.

Ogni offerta di aumento non potrà essere inferiore a L. 80.

Per essere ammessi all'asta si dovrà eseguire un deposito di L. 5800 e comprovare con certificato dell'ispettore forestale, di data non anteriore a tre mesi, di avere eseguite precedenti utilizzazioni boschive.

La cauzione definitiva è di L. 6000

Per tutte le altre condizioni si riporta al capitolato di taglio, superiormente approvato, il quale, insieme agli altri atti inerenti, è a tutti visibile nella casa comunale, nelle ore di ufficio.

Foglianise, 14 aprile 1923.

Visto, il sindaco
M. Boscaini.

Il segretario comunale
Giuseppe Fedicini.

13114 — A pagamento

PROVINCIA DI CAGLIARI

Circondario di Cagliari

Municipio di Donori

AVVISO D'ASTA
a termini ridotti

Si rende noto che il giorno 30 corr. alle ore 11, in questo ufficio comunale, nanti il sindaco o chi per esso, si terrà l'incanto unico, a mezzo schede segrete, per l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla costruzione del nuovo cimitero comunale sulla base di L. 109.203,40.

Pure con lo stesso metodo, nello stesso giorno, alle ore 13, si terrà l'incanto unico per l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla sistemazione delle strade interne sulla base di L. 61.432,47.

Le aggiudicazioni saranno fatte al migliore offerente in via definitiva, sotto l'osservanza delle disposizioni tutte contenute nei relativi capitolati generali e speciali e di quelle risultanti dalle deliberazioni consiliari nn. 6 e 7 del 18 febbraio u. s. debitamente approvate, visibili nell'ufficio di segreteria durante l'orario d'esso.

Le schede in piego suggellato dovranno essere presentate o pervenire a mezzo posta almeno due ore prima da quelle fissate per l'aperture delle aste

Gli aspiranti agli appalti dovranno far pervenire, non oltre il 27 corrente, all'ufficio comunale i seguenti documenti:

a) certificato penale e di moralità in data non anteriore a quattro mesi dalla data dall'asta;

b) certificato d'idoneità prescritto, comprovante la capacità a disimpegnare i lavori di cui trattasi, in data non anteriore a sei mesi dalla data dell'asta;

c) dichiarazione con la quale i concorrenti facciano esplicita affermazione di aver visitato i luoghi ove devono eseguirsi i lavori, e di aver preso esatta conoscenza delle condizioni locali, delle cave ecc., nonchè di tutte quelle circostanze che possano aver influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato i prezzi stessi rimuneratori e tali da consentire i ribassi che saranno per fare;

d) quietanze di versamento nella tesoreria consorziale di Dolianova di L. 3000 per l'appalto del Cimitero e L. 2000 per quello della sistemazione delle strade interne, a titolo di cauzione provvisoria e per le spese d'asta e di contratto.

La cauzione definitiva dovrà essere versata presso la tesoreria entro 8 giorni dall'aggiudicazione in numerario o in titoli del debito pubblico al valore di borsa, che rimane fissata in un ventesimo della base d'asta per ciascuna opera.

L'Amministrazione si riserva la facoltà piena ed insindacabile di escludere dall'ufficio qualunque concorrente senza essere tenuta a dare indennità di sorta.

Donorì, 10 aprile 1923.

Il sindaco
Coda.

13115 — A pagamento.

Comune di Calalzo

AVVISO

a termini abbreviati per miglioria del ventesimo

Nell'asta oggi tenutasi per l'appalto dei lavori di costruzione dell'acquedotto comunale, e di cui l'avviso 21 marzo p. p., rimase provvisoriamente deliberatario il signor Giacomelli Riccardo fu Antonio col ribasso del 27,15 %.

Il termine utile per presentare le offerte di miglioria del ventesimo (fatale) scade alle ore 17 del giorno 24 corrente

Calalzo, 14 aprile 1923.

Il sindaco
V. Vascellari.

Il segretario
G. Parissenti.

13117 — A pagamento.

Comune di Oggiono

AVVISO D'ASTA

ad unico esperimento a termini abbreviati a giorni 8
per la costruzione del nuovo mercato del bestiame.

Il giorno 25 corr. ad ore 14 nella segreteria del Comune si terrà, avanti il sig commissario prefettizio l'appalto per la costruzione del nuovo mercato del bestiame.

L'asta da seguire col sistema delle schede segrete di cui all'articolo 87 lettera A e 90, 5° e 6° capoverso del regolamento sulla contabilità generale dello Stato ed alle condizioni di cui all'apposito capitolato visibile tutti i giorni nella segreteria, nelle ore d'ufficio, verrà aperta sulla base di L. 62.181,57 è sarà definitiva al primo incanto anche con un solo concorrente.

Le offerte, su carta da bollo da L. 2,40 a pena di nullità dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato non oltre le ore 14 del suddetto giorno e dovranno essere accompagnate da un deposito provvisorio in moneta di L. 1000.

I concorrenti dovranno dimostrare con apposito certificato la loro capacità tecnica ed esibire il certificato penale non anteriore ai mesi tre.

Le persone, che a giudizio insindacabile di chi presiede non verranno riconosciute tecnicamente idonee saranno escluse dall'asta.

All'atto della stipulazione del contratto, da seguire entro tre giorni dall'asta, l'aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva pari al 10 0/0 del prezzo di aggiudicazione.

Tanto le spese d'appalto che di contratto sono a carico del contraente.

Il commissario prefettizio
Masciotta.

13129 — A pagamento.

Comune di Rocca d'Arazzo

AVVISO D'ASTA

per la vendita dei lotti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 27, 29, 30, dei beni comunali della Ghiara

Il segretario comunale infrascritto:

Vista la deliberazione della Giunta municipale in data 29 marzo p. p., colla quale, in esecuzione a deliberazione consigliare 22 agosto 1920 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Alessandria con decisione 28-9-1920, n. 1749, si fissava la data degli incanti per la vendita dei lotti sopra citati dei beni comunali in regione Ghiara;

RENDE NOTO:

Alle ore 9 antimer. del giorno 26 corrente, nella sala comunale e nanti il signor sindaco, o chi per esso, si terranno pubblici esperimenti d'asta col metodo dell'estinzione della candela vergine per la vendita dei lotti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 27, 29, 30, dei beni comunali della Ghiara di cui nel progetto di divisione del geometra Sacchero approvato con deliberazione consigliare 22 agosto 1920 a favore dei migliori offerenti, in aumento al prezzo per ciascun lotto indicato e sotto l'apparenza delle condizioni apparenti dal relativo quaderno d'oneri pedissequo al progetto di divisione sopra citato.

Lotto 7.

Campo ed acaciaio consorti la strada comunale della Ghiara, il lotto 6°, il lotto 8° ed il Comune per le rocche della Foca di are 57,65 L. 6100.

Lotto 8.

Campo ed acaciaio consorti il lotto 7°, la strada comunale della Ghiara, il lotto 9° ed il Comune per le rocche della Foca di are 54,74 L. 6450.

Lotto 9.

Campo ed acaciaio consorti il lotto 8°, la strada comunale della Ghiara, il lotto 10° ed il Comune per le rocche della Foca di are 82,60 L. 11.300.

Lotto 10.

Campo ed acaciaio, consorti il lotto 9, la strada comunale della Ghiara, il lotto 11, ed il Comune per le rocche della Foca di are 82,64, L. 11.850.

Lotto 11.

Campo ed acaciaio, consorti il lotto 10, la strada comunale della Ghiara, il lotto 12, ed il Comune per le rocche della Foca, di are 48,71, L. 7650.

Lotto 12.

Campo ed acaciaio, consorti il lotto 11, la strada comunale della Ghiara, il lotto 13, ed il Comune per le rocche della Foca, di are 51,85, L. 9000.

Lotto 13.

Campo ed acaciaio, consorti il lotto 12, la strada comunale della Ghiara, il lotto 14 ed il Comune per le rocche della Foca, di are 51,62 L. 8200.

Lotto 14

Campo ed acaciaio, consorti la strada comunale della Ghiara, il lotto 13, il lotto 15 ed il Comune per le rocche della Foca, di are 52,23 L. 8100.

Lotto 15.

Campo ed acaciaio, consorti il lotto 14, la strada comunale della Ghiara, il lotto 16 ed il Comune per le rocche della Foca, di are 60,53 L. 9200.

Lotto 16.

Campo ed acaciaio, consorti il lotto 15, la strada comunale della Ghiara, il lotto 17 ed il Comune per le Rocche della Foca, di are 53,83 a L. 9050.

Lotto 24.

Campo ed acaciaio, consorti il lotto 23 la strada comunale della Ghiara, a due, gli eredi Masenga ed il Comune, di are 55,24, a lire 9400.

Lotto 27.

Campo, consorti il lotto 26, la strada comunale della Ghiara, Avidano Paolo ed il Comune per i restanti beni comunali, di are 99,37, a L. 17.100.

Lotto 29.

Campo, consorti la strada comunale della Ghiara, il lotto 28, il Comune per i restanti beni comunali, ed il lotto 30, di are 68,15, a L. 12.403.

Lotto 30.

Campo, consorti la strada comunale della Ghiara, il lotto 29, il Comune a due per i restanti beni comunali, e per la vecchia strada del porto esclusa, di are 75,73, a L. 13.800.

I lotti verranno posti in vendita separatamente.

Nessuno sarà ammesso alla gara se non previo deposito a mani del segretario corrispondente ai due decimi del prezzo del lotto, per cui si concorre a garanzia del contratto e delle spese relative che si intendono tutte a carico dei deliberatari.

Gli stabili sono alienati a misura e giusta il tipo annesso al progetto di divisione, e con tutte le servitù attive e passive ad esso inerenti.

Il termine utile per le offerte di miglioria del vigesimo (fatali) scadrà alle ore 6 pomeridiane del giorno 4 maggio p. v. ed in caso di dichiarazione di aumento, non minore del vigesimo, il reincanto ed incanto definitivo è fissato per le ore 9 ant. del giorno 14 dello stesso mese di maggio prossimo venturo.

Rocca d'Arazzo, 4 aprile 1923.

Il segretario comunale
geom. Sacchero.

13116 — A pagamento.

Amministrazione Provinciale di Macerata

ASTA

per appalto di manutenzione stradale

Il 25 aprile 1923, ore 10,30, nella residenza di questa Amministrazione - Macerata, Corso Vittorio Emanuele II, n. 10, piano 1° - Innanzi al presidente della Deputazione provinciale, od a chi per esso, si terrà un'asta pubblica, a termini abbreviati, ad unico incanto, ed a scheda segreta, col sistema di cui all'art. 87-*a*) del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura di breccia e di lavori occorrenti alla manutenzione del 5° gruppo di strade provinciali (Flaminia e G. Murat), pel triennio 1° aprile 1923-31 maggio 1926 e per l'importo complessivo base d'asta di L. 135,210.

La scheda di offerta, in bollo da L. 2,40, indirizzata al presidente della Deputazione provinciale, dovrà, a pena di nullità contenere l'indicazione del lavoro, il ribasso, in lettere e cifre, in ragione di un tanto per cento sul'a base d'asta, e la firma del concorrente, esclusa qualsiasi condizione o riserva.

La scheda, chiusa in busta suggellata portante l'indirizzo al presidente della Deputazione provinciale e la scritta: « Appalto manutenzione stradale 5° gruppo » dovrà pervenire alla segreteria provinciale, durante le ore di ufficio, non più tardi delle ore 17 del giorno 24 aprile 1923, insieme alla ricevuta di eseguito versamento della somma di L. 3600 presso la tesoreria provinciale di Macerata a titolo di deposito provvisorio a garanzia dell'offerta ed in conto delle spese d'asta e di contratto, ed insieme al certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o dal sottoprefetto, in data non anteriore al 30 ottobre 1922.

L'aggiudicazione sarà fatta purchè il migliore offerente abbia raggiunto il minimo di ribasso fissato nella scheda segreta dell'Amministrazione.

La cauzione definitiva di L. 13,600 sarà prestata in numerario o in cartelle del debito pubblico, al momento della stipulazione del contratto, la quale seguirà entro dieci giorni dall'aggiudicazione.

Il capitolato di appalto potrà essere esaminato nella segreteria provinciale.

Macerata, 13 aprile 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
Perozzi.

Il segretario capo
Torresi.

13111 — A pagamento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto 9 novembre 1911, n. 75958, div. 5ª, relativo ad occupazione di stabili per la esecuzione dei lavori di correzione della provinciale Appia tr. 2, nel tratto della Croce Santa;

Ritenuto che nel detto decreto lo stabile sito in Piazza dell'Unità (già Mercato) in comune di Genzano, portante i numeri di mappa 619-620-5-4 sezione unica, indicato come proprietà esclusiva di Valle Domenico fu Antonio, è invece proprietà comune del detto Valle e della moglie di lui Baldazzi Maria di Vincenzo come risulta dal certificato 29 gennaio 1912 dell'Agenzia delle imposte di Albano Laziale e dal certificato 13 agosto 1914 del conservatore delle ipoteche di Roma;

DECRETA:

Il sopracitato decreto 9 novembre 1911, n. 76958 è rettificato nel senso che lo stabile sito in Piazza dell'Unità (già Mercato) in comune di Genzano di Roma, portante i numeri di mappa 619-620-5-4 sezione unica, indicato come di proprietà esclusiva di Valle e della moglie di lui Baldazzi Maria.

Roma, 14 giugno 1921.

Il prefetto
Zoccoletti.

Registrato a Roma li 26 giugno 1921 ufficio atti privati, vol. 323, esatte L. 3,65.

Il ricevitore
(Firma illeggibile).

Trascritto all'Ufficio delle ipoteche di Roma, addì 9 luglio 1921. Reg. con. vol. 617, n. 8463, form. vol. 2100, n. 6504.
Tassa L. 5, add. 0,75, bollo L. 0,50.
Totale L. 7,35.

Il conservatore
(Firma illegibile).

Copia conforme all'originale esistente in atti di quest'Amministrazione per uso di inserzione in *Gazzetta*.

Roma, 4 aprile 1923.

Il segretario generale
Beer.

13131 — A pagamento.

Direzione del Genio militare DI TORINO

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati di giorni cinque
con deliberamento definitivo nella prima seduta

Si fa noto che il giorno 24 aprile 1923, alle ore 10, si procederà in Torino, nell'ufficio della Direzione del Genio militare, posto in via San Francesco da Paola n. 7 p. 3°, nella solita sala degli incanti, avanti il direttore, o chi per esso, a pubblico incanto, ad offerte segrete, all'appalto seguente:

Lavori per adattare ad uso mensa ufficiali alcuni locali sotterranei della scuola di guerra in Torino, per l'ammontare di L. 47.400.

La cauzione a garanzia del contratto è di L. 4740.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni 60 dalla data del processo verbale di consegna dei lavori medesimi.

Il capitolato e le condizioni di appalto sono visibili presso questa Amministrazione in tutti i giorni, non festivi, nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire alla Sezione suddetta i seguenti documenti non più tardi delle ore 10 del giorno 23 aprile 1923, pena l'esclusione in caso di ritardo:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di 4 mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione l'aspirante è nato; l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato, legalizzato dal prefetto o dal sotto-prefetto nella cui giurisdizione detto Comune è compreso se non rilasciato dal sindaco di Torino.

b) un certificato d'idoneità, infra sei mesi anteriore alla data in cui è tenuta l'asta rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati, analoghi a quelli d'appaltarsi, nel quale si assicuri di aver egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori;

Per ottenere il certificato di idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore a sei mesi a quell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo di grado o con attribuzioni non inferiori a quello di capo reparto delle costruzioni edilizie d'aeronautica o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza, od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito, per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli d'appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti, ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra la amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuta l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma B) il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso funzionario non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato sotto la propria responsabilità da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

Dalla esibizione di tale certificato di idoneità sono esonerati quegli appaltatori, i quali al momento dell'appalto di cui sopra, abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questo Reparto, ovvero abbiano eseguito lodevolmente, per conto del Reparto stesso, altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta;

c) una dichiarazione su carta da bollo da L. 2,40 con cui il concorrente attesti d'essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione delle opere e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la propria abilità nel modo ora detto, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto purchè presenti in sua vece una persona che riunisca le suespresse condizioni, ed alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori, mercè apposito atto in carta bollata con cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato d'idoneità sono però sempre indispensabili anche per la persona dell'arte, cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione militare si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi, presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2,40 firmate e chiuse in piego chiuso.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere.

Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza tra la somma in cifre e quella in lettere, si terrà valida questa ultima.

Le società commerciali e le cooperative di produzione e lavoro che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti, la loro regolare costituzione, che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società o Cooperativa da esso rappresentata.

Le cooperative di produzione e lavoro dovranno inoltre esibire una dichiarazione da rilasciarsi dall'Istituto nazionale per la cooperazione, colla quale detto ente si obblighi di assumere tutti gli oneri che deriveranno da eventuali inadempienze da parte della cooperativa assuntrice.

Saranno considerate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, le offerte che non portino la indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dell'italiana o della francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo, sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta ma saranno denunciate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte in piego chiuso e sigillato per mezzo della posta, o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte, se non saranno presentate, o non giungeranno all'Ufficio delle costruzioni edilizie di aeronautica di Torino prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito di cui in appresso e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta e anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorassero in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di un'autorità militare, per riceveryi le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta dovranno fare presso la sezione di Regia tesoreria provinciale di Torino esistente presso la Banca d'Italia il deposito della somma sopra stabilita per cauzione.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente o in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando ragguagliati al valore di Borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito, verranno riconosciuti almeno uguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Il detto deposito potrà essere fatto anche nella cassa della suddetta Direzione, ma solo quando taluno dei concorrenti per bene accertati impedimenti di forza maggiore non avesse potuto fare il versamento in tesoreria o non fosse più in tempo di eseguirvelo, ed a condizione che il concorrente si obblighi farne un altro nella sezione di tesoreria, qualora rimanga deliberatario e di presentare la ricevuta del nuovo deposito per ottenere la restituzione del primo.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, bensì presentate separatamente.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il maggiore ribasso di un tanto per cento sul prezzo d'asta, purchè sia non inferiore al ribasso minimo stabilito in una scheda di base suggellata, che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati, quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere rimasti aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza poi presentare offerte, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Tutte le spese relative all'incanto ed ai contratti, cioè di segreteria, di carta bollata, di stampa, di inserzioni, di registro, saranno a carico del deliberatario.

Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli d'oneri adoperati per la stipulazione del contratto e di quelli che esso richiedesse, ed a tal uopo dovrà anticiparne l'importo nella somma di L. 2000, salvo liquidazione finale.

Si previene che nello giorno del deliberamento, l'aggiudicatario dovrà presentarsi presso questa Direzione per la stipulazione del contratto.

Torino, 12 aprile 1923.

Il relatore
E. Canepaio.

13101 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI RAVENNA

E' aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 75, in Ravenna, che è assegnata alla seconda categoria.

Il reddito di detto esercizio nell'anno 1921-1922 ascende a lire 1444,75, per cui l'investito è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le lire 3000 sull'eccedenza oltre le lire 3000, il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuo da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate da un anno nella Provincia, compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso all'albo del suddetto Comune e della Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Ravenna nel termine perentorio di un mese dalla data del presente periodico.

Ravenna, 14 aprile 1923.

L'intendente reggente
Ragghianti.

13093 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI RAVENNA

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 21 in Faenza, ch'è assegnata alla prima categoria.

Il reddito di detto esercizio nell'anno 1921-922 ascese a L. 1811.70. Per cui l'investito, è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000 Sull'eccedenza oltre le L. 3000, il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuo da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R D. 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate da un anno nella Provincia, compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso all'albo del suddetto Comune e della Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Ravenna nel termine perentorio di un mese dalla data del presente periodico.

Ravenna, 14 aprile 1923.

L'intendente reggente
Ragghianti.

15094 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI RAVENNA

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 31, in Faenza ch'è assegnata alla prima categoria.

Il reddito di detto esercizio nell'anno 1921-1922 ascese a lire 1511,10 per cui l'investito è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000.

Sull'eccedenza oltre le L. 3000, il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuo da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate da un anno nella Provincia, compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso all'albo del suddetto Comune e della Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti, debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Ravenna nel termine perentorio di un mese dalla data del presente periodico.

Ravenna, 14 aprile 1923.

L'intendente reggente
Ragghianti.

13095 — A credito.

AVVISO

Il sottoscritto, per incarico di chi rappresenta legalmente il minorenne Torriani Giannino, nato in Milano il 3 gennaio 1915 ed ivi residente, ed in relazione al decreto 28 marzo 1923, di S. E. il ministro guardasigilli,

rende noto

che detto minorenne Torriani Giannino è stato autorizzato a sensi dell'art. 119 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile, di far eseguire la pubblicazione della domanda - per ottenere la facoltà di cambiare il cognome Torriani in quello di «Ingoglia».

S'invita pertanto chiunque abbia interesse contrario, di fare la propria opposizione entro 4 mesi dal giorno delle affissioni e pubblicazioni del presente avviso.

L'opposizione dovrà essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.

Milano, 9 aprile 1923.

L'incaricato
Enrico Bolzani.

13074 — A pagamento.

DOMANDA
per cambiamento di cognome

S. E. il ministro per la giustizia e gli affari di culto, con decreto 23 marzo 1922, emanato su domanda di Proietti Luigi fu Giulio nato in Sanbuci il 7 marzo 1890 e residente in Viterbo, e Proietti Maria, Giulio e Quer[illegible] fu Agostino nati in Sanbuci rispettivamente il 25 ottobre 1908, 15 febbraio 1915 e 21 agosto 1917 ed ivi residenti ha autorizzato gli stessi a far eseguire giusta l'art. 121 del R. decreto per l'ordinamento dello stato civile la pubblicazione della domanda diretta ad ottenere il cambiamento del loro cognome attuale in quello di «Di Giulio».

A norma degli articoli 122 e seguenti del precisato regolamento si invita chiunque creda di avervi interesse a presentare le sue opposizioni nelle forme e nel termine di legge.

Giugno 1922.

13038 — A pagamento.

AVVISO

Con decreto 10 corrente n. 197 Cron. di questa Corte, venne fatto luogo all'adozione di Zalli Guido di ignoti d'anni 19 nato a Brescia residente a Borgonato, da parte dei coniugi Maccarana Luigi fu Angelo d'anni 60 nato a Tagliuno, e Sangaletti Angela fu Giov. Maria d'anni 57 nata a Cortenuova residente a Borgonato, fatto con atto 26 gennaio 1923, n. 49 Cron.

Brescia, 13 aprile 1923.

Il cancelliere
G. Bettori.

13092 — A credito — Art. 3971 C.

Tamino Raffaele, gerente — Dario Peruzzi direttore — Tipografia delle Mantellate